

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23863 Anno 2020

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: CRISCUOLO ALDO

Data pubblicazione: 29/10/2020

ORDINANZA

sul ricorso 2745-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

TOZZI DEL PILAR MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ^{Roniglione N°3} [GERMANICO 146] presso lo studio dell'avvocato CRISTIANA LIGUORI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE RINALDI;

- **controricorrente** -

2019

5350

avverso la sentenza n. 5281/2014 della COMM.TRIB.REG. di
NAPOLI, depositata il 03/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/11/2019 dal Consigliere Dott. ALDO
CRISCUOLO.

2745/2015 R.G.N.

Ritenuto che:

L'AGENZIA DELLE ENTRATE ricorre per la cassazione della sentenza 5281/47/2014 depositata in data 3.6.2014 con la quale la CTR della Campania aveva accolto l'appello proposto da TOZZI Maria del Pilar avverso la decisione della CTP di Napoli reiettiva del suo ricorso riguardante la impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro dovuta per la registrazione della sentenza n. 4943/2008 emessa dal Tribunale di Napoli in esito al un giudizio di divisione

Il ricorso è affidato all'unico motivo, indicato nella violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 22.4.1982, n.168 e dell'art. 1 del DPR n.131/1986 con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. secondo cui l'applicazione dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa è subordinato ad espressa richiesta formulata nell'atto di acquisto dal compratore, tenuto contestualmente a dichiarare l'esistenza dei presupposti cui è condizionale l'agevolazione. Nel caso in esame era mancata ogni richiesta da parte della TOZZI che, peraltro, aveva già assolto al pagamento dell'imposta nella misura agevolata;

La contribuente è costituita con controricorso.

Considerato che

L'unico motivo di ricorso è fondato e va accolto.

L'atto sottoposto a registrazione è una sentenza di divisione giudiziale ex art. 713 e segg. c.c. di un compendio immobiliare in comunione ereditaria con conseguente obbligo di richiedere la registrazione a carico del Cancelliere.

La norma dell'art. 1 della legge 168/1982 circoscrive la possibilità per il contribuente di effettuare dichiarazioni in ordine alle agevolazioni fiscali di cui intende avvalersi nel solo ambito dell'atto traslativo e nulla prevede per il diverso caso in cui l'atto di trasferimento avvenga per atto del giudice, come in sede di divisione giudiziale.

Secondo la CTR in tali casi il contribuente non ha alcuna possibilità di intervenire per rendere la dichiarazione sul regime fiscale cui ritiene di aver

diritto atteso che scaturendo l'assegnazione dell'immobile da una sentenza conseguente a un giudizio di divisione, lo stesso non poteva sapere se quel determinato immobile gli sarebbe stato assegnato.

Non ritiene la Corte di poter condividere siffatta impostazione.

Ed infatti, dal fatto che il trasferimento dell'immobile derivi nei casi come quello in esame da un atto del giudice non può derivare una abrogazione della previsione che impone a carico del contribuente obbligatoriamente la predetta dichiarazione, ma solo uno spostamento temporale della stessa, dal momento dell'acquisto a quello della registrazione. Tale momento, infatti, viene a porsi come quello a partire dal quale la parte destinataria degli effetti del provvedimento può far valere il proprio diritto all'applicazione del beneficio potendo attivarsi per rendere la necessaria dichiarazione in ordine alle agevolazioni fiscali cui ritiene di avere diritto.

~~Proprio in tema di agevolazioni "prima casa" la Corte ha stabilito il principio secondo cui non si finviene nell'ordinamento un principio generale secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione è irrevocabilmente perduta, potendosi, anzi, alla luce dell'art. 77 DPR 26.4.1986, n. 131, dedurre il principio contrario secondo il quale, sia pure nel rispetto dei limiti temporali per richiedere il beneficio, è possibile rimediare all'erronea imposizione (Cass. n. 14122/2010; n. 10354/2007).~~

L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata. *e il oggetto dell'originario ricorso*
Le spese possono dichiararsi compensate in ragione della peculiarità della materia trattata.

p.q.m.

La Corte

Accoglie il ricorso, *ovvero la sentenza impugnata e rigetta l'originario ricorso della contribuente*
Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2019.

Il Presidente